
GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI

PROTEZIONE CIVILE - A.I.B.

TOIRANO - BOISSANO – LOANO

“TO.BO.LO.”

REGOLAMENTO DEL GRUPPO

GIUGNO 2018

SOMMARIO

<u>1</u>	Costituzione del gruppo comunale	3
<u>2</u>	Dipendenza Operativa del Gruppo	4
<u>3</u>	Coordinatori del Gruppo	4
<u>4</u>	Attività del gruppo	8
<u>5</u>	Ammissione al Gruppo	8
<u>6</u>	Divise e dotazioni personali	10
<u>7</u>	Materiali, beni ed attrezzature	10
<u>8</u>	Formazione ed Addestramento	11
<u>9</u>	Doveri dei Volontari	11
<u>10</u>	Diritti dei Volontari	12
<u>11</u>	Utilizzo dei dispositivi aggiuntivi di allarme	12
<u>12</u>	Attivazione del gruppo	13
<u>13</u>	Provvedimenti disciplinari	13
<u>14</u>	Rimborso delle spese	14
<u>15</u>	Assemblea dei volontari	14
<u>16</u>	Elezioni del coordinatore	15
<u>17</u>	Convenzioni	15
<u>18</u>	Norme finanziarie per la gestione del Gruppo	15
<u>19</u>	Norme transitorie	15
<u>20</u>	Pubblicità e iscrizione all'albo regionale del volontariato	15
<u>21</u>	Norme di rinvio	16

1 **COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE**

Con Deliberazioni di Consiglio dei Comuni Associati rispettivamente:

- Comune di Toirano (Capofila):
- Comune di Boissano:
- Comune di Loano:

È stata approvata la convenzione per la Costituzione del Servizio Associato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, successivamente sottoscritta in data 14/4/2016, e del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo fra i comuni di Toirano, Boissano e Loano;

Che il Gruppo intercomunale è stato iscritto nell'elenco territoriale della Regione Liguria al n.4902 delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

E quindi integrato nell'organizzazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Il nome identificativo del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Antincendio Boschivo dei Comuni di Toirano, Boissano e Loano, per fini istituzionali e funzionali, viene individuato in "Gruppo Intercomunale Volontari PC-AIB TO.BO.LO."

Scopo primario del gruppo è lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, disciplinate dalla normativa vigente, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte sotto il coordinamento del Servizio Associato Intercomunale per il tramite del Responsabile del servizio ed anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento e di pianificazione di protezione civile.

La prevenzione consiste nell'insieme delle attività, soprattutto di natura non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Le attività di prevenzione di protezione civile che possono essere svolte dal Gruppo Intercomunale Volontari sono quelle concernenti il supporto al Servizio Associato PC AIB in merito:

- a) all'allertamento della cittadinanza, supportato da quello posto in essere dal Servizio nazionale e regionale di Protezione Civile, quest'ultimo per il tramite dell'ARPAL, articolato in attività di preannuncio, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- b) alla pianificazione di protezione civile;
- c) alla formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze in materiale di Protezione Civile da parte dei Volontari Iscritti al gruppo intercomunale;
- e) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- f) all'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.

Le attività del Gruppo Intercomunale Volontari che sono svolte in supporto alle strutture comunali ed intercomunali di Protezione Civile dei Comuni Associati per la gestione dell'emergenza sono quelle inerenti il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali per la riduzione del relativo impatto e la relativa attività di informazione alla popolazione. Le attività volte al superamento dell'emergenza che possono essere svolte dal Gruppo Intercomunale Volontari sono quelle concernenti il supporto alle strutture comunali ed intercomunali di Protezione Civile dei Comuni Associati nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Al fine di istituzionalizzare la formazione all'interno del gruppo di squadre specialistiche, fra le attività del gruppo, possono essere comprese attività in ambito operativo ed addestrativo, esercitate in conformità alla normativa ed alle regolamentazioni vigenti in materia, fra le quali, a titolo esemplificativo, ricerca dispersi con ausilio di unità cinofile. La regolamentazione di tali attività sarà disciplinata nell'ambito del presente regolamento, facendone parte integrante come allegato.

Il gruppo ha la sua sede presso la sede comunale del Comune di Toirano (Capofila) via Braida 35, 17055

2 DIPENDENZA OPERATIVA DEL GRUPPO

Il Sindaco del Comune Capofila del Servizio Associato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo è responsabile del Gruppo Volontari. Il comune mediante i propri uffici cura la gestione amministrativa del Gruppo Intercomunale e ne è responsabile. Nell'espletamento di detto compito il Sindaco si avvale del Servizio Associato di Protezione Civile – AIB tramite la figura del Responsabile del Servizio Associato.

I Sindaci dei Comuni Associati sono Autorità di Protezione Civile sul territorio del Comune di Competenza, sono membri del Comitato di Coordinamento del Servizio Associato PC AIB e possono delegare per tale competenza Assessori e/o Consiglieri delegati.

Il Sindaco del Comune Capofila, quale tramite del Comitato di Coordinamento:

- Dispone dell'impiego dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature del gruppo, organizzato dal Coordinatore Operativo, per il tramite del Responsabile del Servizio Associato PC-AIB;
- Garantisce la continuità delle attività del gruppo e il rispetto degli obiettivi e delle finalità qui determinati;
- Riceve ed esamina le domande di adesione al gruppo;
- Nomina il Coordinatore Operativo del gruppo e lo delega alla gestione operativa dello stesso secondo quanto riportato nell'art. 16 del presente regolamento nell'ambito del sistema organizzativo dello stesso e del servizio associato;
- Convoca, qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea dei Volontari;
- Pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari;
- Scioglie il gruppo per gravi motivi.

3 ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL GRUPPO

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile previsti dalle leggi vigenti in materia, dal piano di emergenza intercomunale e dal presente regolamento, il gruppo è dotato delle seguenti strutture organizzative e di coordinamento:

Sindaco del Comune Capofila del Servizio Associato di Protezione Civile – Antincendio Boschivo, Responsabile del Gruppo Intercomunale Volontari.

Il Comitato di Coordinamento è l'organo collegiale del Servizio Associato Protezione Civile Antincendio Boschivo dei Comuni associati di Toirano Boissano Loano composto dai Sindaci dei Comuni associati, assessori o consiglieri delegati, dal Responsabile del Servizio Associato ed è Presieduto dal Sindaco del Comune Capofila.

Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile – A.I.B.

Il Responsabile del Servizio Associato, per ciò che concerne il Gruppo, è delegato dal Sindaco del Comune capofila e dai Sindaci dei Comuni associati, quali autorità locali di Protezione Civile, a svolgere le seguenti funzioni:

- Collabora con il Coordinatore operativo per l'organizzazione delle attività del Gruppo Volontari di cui all'art. 1 del presente regolamento traducendo gli obiettivi forniti dal Sindaco del Comune Capofila e dal Comitato di Coordinamento in direttive e le strategie d' intervento negli ambiti della gestione ordinaria, in tempo di pace, nonché in allerta ed emergenza;
- Appronta gli strumenti e le risorse umane necessarie per le attività del gruppo compatibilmente alle disponibilità di risorse umane e di bilancio;
- Collabora per l'attività esercitativa del gruppo volta alla verifica degli scenari di emergenza contenuti nel Piano di Emergenza Comunale;
- Coordina e sovrintende le attività di formazione del Gruppo Intercomunale riguardo le attività di previsione, prevenzione e diffusione della cultura in materia di Protezione Civile con l'ausilio di Volontari referenti, come previsto dal Nuovo Codice della Protezione Civile, dallo stesso individuati e nominati con atto del Sindaco del Comune Capofila, Responsabile del Gruppo

Intercomunale Volontari;

- Coinvolge il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, compatibilmente alla disponibilità dei Volontari, nelle attività di predisposizione, aggiornamento ed attuazione dei piani di protezione civile ovvero nelle attività di previsione e prevenzione di Protezione Civile compatibili con le risorse a disposizione del Servizio Associato e del Gruppo Intercomunale individuando, in base alle attitudini, Volontari disponibili;
- Disciplina l'attività del gruppo, per conto dei Comuni e del Comitato di Coordinamento in sostegno ed in collaborazione al Coordinatore operativo, anche con circolari di servizio;
- Provvede alle pratiche amministrative di gestione del gruppo anche in collaborazione con i volontari preposti a tali mansioni;
- Provvede alla trasmissione di segnalazioni rilevanti al Comitato di Coordinamento ed al Sindaco del Comune Capofila in relazione alla gestione ed all'attività del gruppo;
- Provvede alle pratiche amministrative e burocratiche finalizzate agli acquisti ed alla stipula dei contratti necessari per la gestione del Gruppo intercomunale Volontari con la collaborazione del Coordinatore operativo del Gruppo o del Vicecoordinatore;
- Collabora con il Coordinatore del Gruppo Intercomunale Volontari durante le attività ordinarie di Protezione Civile –Antincendio Boschivo, allerte ed emergenze;
- Funge da raccordo fra l'amministrazione comunale e il gruppo intercomunale volontari;
- Funge da figura di riferimento del Gruppo riguardo i rapporti con il Sindaco del comune capofila, i Sindaci dei comuni associati ed assessori o consiglieri delegati, ovvero con il comitato di coordinamento del servizio associato;
- Riguardo al Gruppo Intercomunale Volontari può fungere, su delega del Sindaco del comune capofila e dei sindaci dei comuni associati, quale figura di rappresentanza degli stessi;
- Nei casi eccezionali disciplinati dal presente articolo può essere nominato ed assolvere alle funzioni di Coordinatore Operativo. Non può essere individuato e nominato quale membro del Comitato direttivo del Gruppo Intercomunale Volontari;
- Può essere iscritto come Volontario del Gruppo Intercomunale. In tale ruolo, al fine di svolgere attività nel contesto associativo intercomunale ed in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Volontari, Regione etc. (es. formazione in materia di protezione civile ed antincendio boschivo etc.), può esercitare l'attività di Volontario iscritto al Gruppo Intercomunale Volontari essendo dispensato dagli obblighi di frequenza alle attività dello stesso.

Coordinatore operativo del gruppo

All'interno del gruppo intercomunale è individuato, secondo quanto disciplinato dall'art.16, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, il quale provvede al coordinamento di tutte le attività operative del gruppo e può essere individuato quale componente del Centro Operativo Intercomunale nella funzione "volontariato" dai piani di Emergenza Comunali ed Intercomunali.

Il coordinatore operativo del gruppo intercomunale è individuato e nominato con decreto del Sindaco del Comune Capofila fra i tre candidati che, a mezzo di elezioni, otterranno maggiori preferenze, come disciplinato dall'art.16 del presente regolamento. Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore a tre l'individuazione avverrà comunque fra i candidati. Nel caso straordinario in cui intervenisse la mancanza di candidati, le elezioni verrebbero rinviate e verrebbe istituito il regime di gestione provvisoria, a cura del Servizio Associato, come disciplinato dal presente articolo.

Spetta al Coordinatore operativo del Gruppo:

- l'esecuzione operativa delle direttive impartite dal Comitato di Coordinamento per il tramite del Responsabile del Servizio Associato PC AIB mettendo in pratica le strategie d'approccio e di intervento ricevute;
- la formazione delle Squadre e gestirle durante gli interventi;
- il corretto ricambio ed i turni di riposo durante le emergenze in base alle risorse a disposizione;

- la nomina dei Capi Squadra e individuare all'occorrenza i capi unità d'intervento;
- la manutenzione e la tenuta in efficienza di sedi, mezzi, strumenti ed attrezzature, congiuntamente ai volontari addetti formalmente individuati per tali mansioni nonché disporre in merito al corretto utilizzo delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti per le attività di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo;
- la rendicontazione trimestrale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Associato, delle attività del gruppo in regime ordinario e operativo, nonché la compilazione delle bozze dei correlati modelli d'intervento (RIA), anche per il tramite dei volontari addetti, da sottoporre alla vidimazione del Sindaco del comune capofila per il tramite del Responsabile del servizio associato;
- mantenere, per gli ambiti operativi di competenza, i rapporti con le strutture di volontariato sovraordinate (coordinamento provinciale, VVFF, ecc.);
- vigilare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Associato, circa:
 - l'idoneità dei Volontari rispetto a: assicurazioni, indagini sanitarie e corsi obbligatori per l'esercizio delle attività AIB e PC;
 - la regolarità dei veicoli riguardo: assicurazione RCA e Revisione Periodica obbligatoria;
- oltre la corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso e dotazione al Gruppo, la custodia ed utilizzo delle schede/buoni carburanti, se assegnate/i dal Responsabile del Servizio.
- con cadenza annuale, l'inventario dei beni in dotazione al Gruppo dandone riscontro al Responsabile del Servizio Associato.
- individuare fra i volontari effettivi del Gruppo degli addetti che supportino l'espletamento di compiti specifici (esempio: pratiche burocratiche, manutenzione mezzi, attrezzature, magazzini e sedi, etc.), i quali saranno nominati, nel numero non superiore a 6, dal Sindaco del Comune Capofila, Responsabile del Gruppo Intercomunale Volontari;
- l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa, quando espressamente convocato, alle riunioni del Comitato di Coordinamento del Servizio Associato.
- una volta all'anno, entro il 30 novembre, l'invio al Responsabile del Servizio Associato il programma delle attività di protezione civile previste per l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Il Responsabile del Servizio produrrà ed articolerà detta relazione nell'Ambito delle riunioni del Comitato di Coordinamento.

L'organizzazione logistica del Gruppo e l'assegnazione dei ruoli di cui sopra è formalizzata tramite documento da porre all'attenzione ed alla valutazione del Sindaco del Comune Capofila, del Comitato di Coordinamento nonché del Responsabile del Servizio Associato PC – AIB.

I referenti diretti dei Capi Squadra o Capo unità sono il Coordinatore e il Vicecoordinatore i quali, a loro volta sono i diretti referenti del Responsabile de Servizio Associato, del Sindaco del Comune Capofila o dei Sindaci competenti territorialmente.

In caso di interventi operativi, esercitazioni/simulazioni il Capo Squadra o il Capo unità è tenuto ad eseguire le disposizioni impartite da Coordinatore o Vicecoordinatore.

Il coordinatore operativo risponde del suo operato oltreché al Sindaco del Comune Capofila, al Comitato di Coordinamento ed al Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile – A.I.B. dal quale riceve gli obiettivi e le strategie di intervento per organizzare le attività del gruppo ordinarie, in allerta ed emergenza. Il Coordinatore operativo del gruppo rimane in carica tre anni, salvo intervenuta revoca come previsto dal presente regolamento.

L'incarico del Coordinatore operativo è revocato con decreto del Sindaco del Comune Capofila, con decisione condivisa in sede di Comitato di Coordinamento del Servizio Associato e con il Responsabile del servizio associate PC - AIB per:

- infrazione ingiustificata al presente regolamento;
- comportamento irresponsabile nella gestione del gruppo in regime ordinario, in allerta ed in emergenza ed inosservanza degli indirizzi forniti dal Sindaco del comune capofila e dai sindaci dei comuni associati nonché dal Responsabile del servizio associato anche quale tramite degli

stessi;

- procedimenti penali in corso o passati in giudicato, valutate come rilevanti dal Comitato di Coordinamento riguardo al proseguo dell'attività nel Gruppo intercomunale Volontari;
- rifiuto ingiustificato alle direttive dei sindaci o del responsabile del servizio;
- adozione di comportamenti irresponsabili soprattutto in ambito di allerta e/o emergenza;
- adozione di comportamenti contrari al buon andamento del Gruppo Intercomunale Volontari ed al mantenimento del buon rapporto con il Responsabile del Servizio Associato, il Sindaco del Comune Capofila ed i Sindaci dei Comuni Associati.

L'incarico di coordinatore operativo del gruppo non comporta alcun emolumento, salvo i rimborsi spese già previsti per tutti gli altri volontari.

Qualora il coordinatore operativo del gruppo si dimetta anticipatamente dal suo mandato, venga revocato o sia formalmente impossibilitato per qualsiasi motivo a svolgere tale funzione, con comunicazione ufficiale, è sostituito dal Vicecoordinatore. Nel caso in cui il Vicecoordinatore comunicasse ufficialmente la propria impossibilità a svolgere tale compito il Sindaco del Comune Capofila nomina un coordinatore facente funzioni disponibile, individuandolo all'interno del Comitato Direttivo, fra gli addetti a mansioni specifiche (individuati ai sensi dell'art. 16) o, comunque, fra i Volontari effettivi del Gruppo Intercomunale. Allo scadere dei 30 giorni di assenza, il coordinatore eletto deve tornare a svolgere il suo incarico. In caso di mancato rientro del Coordinatore, formalmente comunicato o ingiustificato, il coordinatore facente funzioni continua ad espletare le attività di gestione del gruppo sino alle nuove elezioni, che devono effettuarsi entro il termine di sei mesi.

Qualora si manifestasse l'impossibilità ad individuare il coordinatore facente funzioni fra i volontari effettivi del Gruppo, il Sindaco del Comune Capofila investe di tale ruolo il Responsabile del Servizio Associato PC-AIB sino alle nuove elezioni che dovranno effettuarsi comunque entro il termine di sei mesi, salvo quanto previsto dalle norme transitorie del presente regolamento. In tale circostanza il responsabile del Servizio Associato potrà avvalersi dei membri del Comitato Direttivo, degli addetti a mansioni specifiche, dei capisquadra ed individuare ulteriori referenti fra i Volontari.

Ad eccezione delle condizioni previste dal presente articolo, il responsabile del servizio associato pc-aib non può rivestire la figura di Coordinatore Operativo né essere nominato quale membro del Comitato direttivo.

Il Vicecoordinatore

E' nominato dal Coordinatore operativo tra i componenti del Comitato direttivo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il vicecoordinatore provvede alla tenuta delle schede individuali d'iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza ed agli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio; può assumere le funzioni di coordinatore in caso di assenza o impedimento del coordinatore.

Il capo unità e il caposquadra.

Il capo unità, tra i volontari disponibili per l'intervento costituenti la squadra, è individuato nel Volontario effettivo, di provata esperienza, che ha effettuato una serie di interventi ed esercitazioni con buon esito riscontrato, che possa garantire responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei Volontari. La figura del capo unità deve presentare buone qualità di rapporto con i volontari e rappresentare nei confronti degli stessi una figura di riferimento sia in regime ordinario che operativo.

La figura del capo unità è attribuita dal Coordinatore Operativo del Gruppo Intercomunale Volontari.

Nell'ambito dell'organizzazione del gruppo, e nel rispetto delle norme e regolamentazioni vigenti, potrà essere formalizzata l'istituzione della figura di caposquadra, individuata dal Coordinatore Operativo previo superamento dei corsi previsti dalla normativa vigente. I Volontari individuati sono nominati "Caposquadra" dal Sindaco del comune Capofila.

Squadre Specialistiche

In seno al Gruppo Intercomunale Volontari possono essere istituite squadre specialistiche.

Il Sindaco del Comune Capofila, Responsabile del Gruppo Volontari nomina i Volontari referenti responsabili dell'organizzazione delle squadre specialistiche, eventualmente costituite (es. squadra

cinofila), individuati dal Coordinatore Operativo del Gruppo e dal Responsabile del Servizio Associato PC – AIB. L'attività delle squadre specialistiche dovrà essere subordinata a quella generale del Gruppo sulla base di principi formalizzati nell'ambito dell'atto costitutivo delle stesse.

Il Comitato direttivo:

Il Coordinatore Operativo in accordo con il Sindaco responsabile del Gruppo ed il Funzionario Responsabile del Servizio individua i due membri del Comitato Direttivo. Fra gli stessi il Coordinatore operativo sceglie il Vicecoordinatore. Possono essere nominati membri del Comitato direttivo i volontari, con diritto di voto, che abbiano maturato almeno 2 anni di iscrizione al Gruppo, senza soluzione di continuità, in assenza di provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 13, comportanti la sospensione.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile del Gruppo. Collabora con il Funzionario del Servizio Associato di Protezione Civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale.

Propone al Servizio Associato di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Coordinatore Operativo convoca, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Comitato Operativo.

Il Comitato direttivo può essere convocato dal Sindaco del Comune Capofila e dal Responsabile del Servizio Associato.

4 ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Il Gruppo Intercomunale Volontari è parte integrante della Struttura Intercomunale di Protezione Civile ed è organizzato in modo funzionale per l'evasione delle attività, di competenza, richiamate all'articolo 1 e previste dalla normativa vigente.

Il Coordinatore Operativo effettua la rendicontazione trimestrale delle attività del Gruppo al Responsabile del Servizio Associato PC AIB.

Entro il 30 gennaio di ogni anno il Coordinatore operativo produrrà una relazione sintetica riferita all'anno precedente indicante l'elenco delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

5 AMMISSIONE AL GRUPPO

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario ed all'evasione di un colloquio motivazionale con il Responsabile del Servizio Associato ed il Coordinatore operativo del Gruppo. La domanda di ammissione al gruppo è subordinata all'accettazione del presente regolamento.

Il Sindaco del comune capofila può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione dell'aspirante volontario.

Per l'ammissione al Gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino dell'Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.;
- Avere un'età non inferiore ai diciotto (18) e non superiore ai sessantacinque (65) anni. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 65 e 75 anni, i quali dovranno essere impiegati esclusivamente per attività non operative. Il superamento del 75 anno di età non precluderà comunque l'appartenenza del volontario nel gruppo, il quale, qualora lo desideri, previo parere del Responsabile del Servizio del Sindaco e del Coordinatore operativo potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.
- idoneità sanitaria in base alla normativa regolamentare regionale vigente in materia di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;
- godere dei diritti civili;
- non aver subito condanne penali e/o non aver in corso procedimenti penali per delitti non colposi;

Oltre alla formale dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra i volontari, all'atto della presentazione della domanda, dichiarano:

- la propria disponibilità ad essere impiegati operativamente e in maniera del tutto gratuita per le attività di Protezione Civile - AIB;
- di non svolgere attività contrastanti con le finalità previste dal presente regolamento;
- di non essere parte di altri gruppi e/o associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato di Protezione Civile-AIB;
- le eventuali abilitazioni conseguite (Patenti, brevetti, ecc.) nonché gli ambiti di maggiore reperibilità;
- l'ambito operativo di interesse, PC, AIB o entrambi.

I volontari ammessi al Gruppo Intercomunale Volontari acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il periodo di prova della durata di sei mesi. Il superamento del periodo di prova è stabilito dal Coordinatore Operativo del Gruppo. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile, ad esclusione di coloro che hanno subito un provvedimento sanzionatorio disciplinare presso altri gruppi o associazioni di Volontariato.

Il Volontario cessa di appartenere al Gruppo nei seguenti casi:

- Presentazione di dimissioni;
- Non partecipazione alle attività istituzionali del gruppo ed ai corsi addestrativi, di formazione ed aggiornamento, per oltre 120 giorni consecutivi, senza giustificato motivo ufficialmente comunicati;
- Per decesso;
- Allontanamento quale risultato di Sanzione Disciplinare, richiesta dal Consiglio Direttivo e comminata dal Sindaco del Comune Capofila o da un suo Delegato;
- Radiazione determinata da:
 - gravi motivi morali o deontologici, comminata dal Sindaco del Comune Capofila, responsabile del Gruppo, o da un suo Delegato;
 - adozione di gravi comportamenti contrari al buon andamento del Gruppo Intercomunale e dei rapporti fra Volontari, addetti a mansioni specifiche, Coordinatore Operativo e Servizio Associato;
 - adozione di gravi comportamenti tramite l'utilizzo dei canali di comunicazione utilizzati dal Gruppo Intercomunale Volontari per l'organizzazione delle attività nonché negli ambiti di allerta ed emergenza.

Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione, pena il pagamento degli stessi.

Possono aderire al Gruppo Intercomunale anche aspiranti minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
- essere idoneo all'attività e di sana e robusta costituzione;
- essere disponibili a partecipare alle attività di formazione, addestramento organizzate dal Gruppo.

Tali aderenti denominati "ALLIEVI" parteciperanno alle attività non operative della squadra in affiancamento a volontari effettivi.

Gli Allievi potranno partecipare a tutte le attività formative della squadra ed alle eventuali esercitazioni, non rischiose, organizzate dalla stessa.

In caso di situazioni di emergenza gli Allievi potranno essere impiegati in attività di supporto logistico presso la sede del COC/COI/COM comunque sempre in affiancamento ad un volontario effettivo o a

membri del Servizio Associato PC – AIB o costituenti le funzioni di supporto in regime ordinario, in allerta ed in emergenza.

Gli allievi saranno dotati di opportuna divisa identificativa con l'indicazione "**PROTEZIONE CIVILE Toirano Boissano Loano – ALLIEVO**".

Gli stessi, una volta compiuto il 18° anno di età, se risulteranno iscritti da almeno un anno ed avranno partecipato alle attività di squadra diventeranno automaticamente "effettivi" senza il necessario periodo di prova.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere oggetto di verifica da parte del Servizio Associato PC AIB.

6 DIVISE E DOTAZIONI PERSONALI

I Volontari appartenenti al gruppo sono dotati di un tesserino di riconoscimento, che dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile, e sono autorizzati all'uso della divisa fornita dall'Amministrazione comunale e dei simboli di protezione civile in conformità con le direttive regionali e nazionali.

Può essere previsto uno "stemma" identificativo del gruppo intercomunale, che potrà essere utilizzato, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, assieme ad ogni altro distintivo ammesso.

La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e di particolari dotazioni tecniche individuali è a carico del Servizio Associato Protezione Civile AIB; il loro utilizzo è obbligatorio da parte dei volontari di Protezione Civile durante l'espletamento dei servizi e nel corso di esercitazioni o attività addestrative.

Mancanze in tal senso comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari come dal presente regolamento.

I volontari sono autorizzati all'utilizzo della divisa e similari solo durante l'espletamento del servizio di volontariato. Qualunque abuso sarà sanzionato a norma del presente regolamento.

7 MATERIALI, BENI ED ATTREZZATURE

Il gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi, materiali e DPI per lo svolgimento delle attività istituzionali e provvede al loro mantenimento in perfetta efficienza.

I beni di cui sopra sono acquistati dal Servizio Associato PC AIB tramite il bilancio condiviso o autonomamente dai Comuni associati.

Tutti i mezzi, le attrezzature, i materiali e i DPI in dotazione al gruppo sono parte del patrimonio in disponibilità al Servizio Associato PC AIB anche se acquistati autonomamente dai comuni associati e sono registrati nell'inventario dello stesso, oltre che negli appositi registri del gruppo. Ogni Comune censirà i beni, mezzi ed attrezzature acquistate direttamente e concesse in uso al Servizio Associato ed al Gruppo presso il proprio formale inventario dei beni.

In caso di contingibile urgenza il gruppo può utilizzare tutti i beni comunali di cui il Sindaco dispone.

Tutti i beni destinati al servizio non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di Protezione Civile e possono essere utilizzati, compatibilmente alla propria destinazione d'uso, nell'ambito del Servizio Associato che in quello del Gruppo Intercomunale Volontari.

Le spese di manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio, ecc., di tutti i beni i mezzi e i materiali del gruppo sono a carico del Servizio Associato PC AIB, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli di bilancio, o dei comuni associati, autonomamente.

Il volontario ha il dovere e l'obbligo di segnalare immediatamente la rottura o il danneggiamento di un bene con comunicazione scritta indirizzata al coordinatore operativo del gruppo.

In merito alle comunicazioni radio l'utilizzo di detti apparati dovrà attenersi rigorosamente alla normativa vigente in materia. La violazione di dette norme comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

I mezzi del gruppo sono dotati di livrea conforme alle direttive regionali e dispongono dei dispositivi

supplementari di allarme.

8 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Per poter essere impiegato operativamente ogni volontario deve essere valutato idoneo in seguito alla partecipazione dei corsi di formazione base obbligatori previsti dalla normativa vigente.

La formazione dei Volontari nelle materie di Protezione Civile, Antincendio Boschivo ed ogni altra attività svolta dal Gruppo Intercomunale e dalle squadre specialistiche (squadra cinofila, ricerca dispersi, etc) è svolta tramite i corsi promossi dalla Regione, dal Coordinamento Volontari, dal Servizio Associato Intercomunale e da ogni soggetto abilitato e giudicato idoneo dal Servizio Associato di Protezione Civile.

Il Gruppo, su organizzazione del Coordinatore Operativo, o suo delegato, organizza l'attività di formazione continua ordinaria dei Volontari aggiornando i registri Zerogis.

Il coordinatore operativo è deputato all'organizzazione della formazione operativa dei volontari riguardo la logistica d'approccio agli interventi, la sicurezza d'intervento, le tecniche operative, l'uso di dispositivi di protezione individuale, veicoli, strumentazioni ed attrezzature in dotazione al Gruppo.

Il Coordinatore operativo, in collaborazione con il Servizio Servizio Associato di Protezione Civile-AIB ed anche su iniziativa dello stesso, può organizzare attività di formazione di carattere straordinario come, ad esempio, esercitazioni che coinvolgano altri Gruppi comunali ed associazioni, previo ottenimento del nulla osta da parte del Coordinamento Provinciale.

L'accesso alla formazione specialistica, organizzata dal Servizio Associato, dal Gruppo, dal Coordinamento provinciale etc. è regolato, in base alla valutazione del Coordinatore Operativo, dando priorità ai Volontari che garantiscono maggiore adesione alle attività del gruppo, formalmente registrata, nonché costante impegno propositivo nelle attività dello stesso.

La formazione inerente le attività di prevenzione, previsione (aggiornamento piani protezione civile, utilizzo software gestionali e strumentazioni di monitoraggio, gestione strumentazioni di comunicazione con la cittadinanza etc.) e diffusione della cultura di protezione civile è organizzata dal Servizio Associato di Protezione Civile – AIB in collaborazione con i Volontari referenti dallo stesso individuati ed il Coordinatore Operativo.

9 DOVERI DEI VOLONTARI

Il volontario di protezione civile del Gruppo Intercomunale, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. Il Volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno del Gruppo la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività del gruppo, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere in veste di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità del presente regolamento.

I Volontari svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista e sono tenuti al rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.

I Volontari sono tenuti a partecipare alle riunioni convocate. In caso di impossibilità devono darne comunicazione al Coordinatore operativo.

Il Volontario deve comunque prestare servizio per almeno 25 ore annue di cui almeno 10 di formazione continua.

In caso di impedimenti gravi e comprovati (es. motivi di studio, temporaneo trasferimento etc.) il Volontario può chiedere la sospensione temporanea dal servizio nel Gruppo per un massimo di sei mesi

prorogabili.

I Volontari che ricevono in uso un mezzo, una attrezzatura o una dotazione personale, devono usare il massimo scrupolo e cura nell'utilizzo della stessa, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento. Il Volontario risponde a titolo personale di eventuali conseguenze penali derivanti dal suo comportamento date anche da imperizia, negligenza o imprudenza.

Il volontario deve utilizzare con responsabilità i mezzi di comunicazione a servizio del gruppo, formali e informali, a tal proposito si specifica che tali mezzi servono esclusivamente per le comunicazioni di servizio e per il loro riscontro da parte dei volontari.

Il volontario non deve in alcun modo ledere la dignità degli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari, con offese, minacce, ecc., nonché adottare comportamenti contrari alle finalità dello stesso.

I Volontari sono inoltre tenuti a prestare servizio operativo, che si tratti di formazione od interventi formalmente rendicontati sul portale Zerogis, in maniera ordinaria e continuativa. Al fine di garantire la sicurezza propria e degli iscritti al Gruppo, i Volontari che matureranno un'assenza dall'attività dello stesso per un periodo superiore a 120 giorni, senza giustificato motivo, saranno espulsi dal Gruppo. L'astensione dalle attività del Gruppo da parte del Volontario, entro tale limite, costituisce comunque rilevante elemento di valutazione da parte del Coordinatore del Gruppo, il quale ha il compito di monitorare le circostanze rilevanti e, quindi, contattare i Volontari interessati ed agire per quanto di competenza in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

10 DIRITTI DEI VOLONTARI

Ai Volontari legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalle leggi statali e regionali.

In particolare, ai Volontari sono garantiti, ai sensi della normativa vigente in materia, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate dalle autorità ed organi competenti, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro in base alla normativa vigente in materia;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro in base alla normativa vigente in materia. Al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato, nei casi previsti dalla legge, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa. I componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento di Protezione Civile e/o da apposita assicurazione stipulata dal Comune;
- assistenza logistica. Ai volontari spetta, in relazione alle effettive esigenze operative e di impiego, il sostentamento alimentare ed il ristoro, l'assistenza igienica e sanitaria, ed in casi particolari anche l'alloggiamento per il recupero psico-fisico;
- Il Gruppo Volontari ha titolo ad esprimere circostanze ritenute rilevanti al Servizio Associato ed al Sindaco del Comune Capofila tramite il Coordinatore Operativo e/o il Comitato Direttivo.
- I Volontari di Protezione Civile in ogni momento, in addestramento ed in operazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori od azioni che essi giudichino pericolosi e alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati, informandone il coordinatore operativo e/o caposquadra.

11 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI AGGIUNTIVI DI ALLARME

L'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di illuminazione di cui sono dotati i veicoli di protezione civile deve essere svolto conformemente alla normativa vigente, nonché a quanto disposto dal coordinatore o dal responsabile del servizio associato. Violazioni a tale disposizione comportano sanzioni disciplinari come dal presente regolamento.

12 ATTIVAZIONE DEL GRUPPO

Il gruppo può essere attivato per le attività di protezione civile solo su disposizione del Sindaco del Comune Capofila, dei Sindaci dei Comuni Associati e dei Responsabili dell'area e del Servizio Associato di Protezione Civile. Questi forniscono al coordinatore operativo indicazioni riguardo la scala di criticità relativa alle circostanze per cui è richiesta l'attivazione dei volontari.

L'attivazione dei Volontari avviene, ordinariamente per il tramite del Coordinatore Operativo referente dei soggetti sopra indicati, attraverso strumenti di comunicazione dedicati esclusivamente a tali funzioni.

Il Sindaco del Comune Capofila, sentito il Comitato di Coordinamento, il Responsabile del Servizio Associato PC AIB ed il Coordinatore operativo, determina il numero delle sedi operative del Gruppo Intercomunale Volontari (A.I.B., Pc) informandone la regione ed aggiornando i relativi registri istituzionali. Il numero delle sedi operative disposte sul territorio dei comuni associati è determinato proporzionalmente alla capacità logistica-operativa del Gruppo Intercomunale in funzione della consistenza dell'organico degli iscritti, delle risorse strumentali e delle strutture a disposizione.

L'attivazione del Gruppo Volontari da parte dei soggetti sopra indicati, come da normative vigente, è insindacabile. In caso di attivazione, il Coordinatore operativo del Gruppo provvede a reperire i Volontari disponibili organizzando i turni di servizio e reperibilità delle squadre compatibilmente alle risorse a disposizione ed alla tipologia dell'evento previsto, in corso o superato.

Il Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile individua le strategie di approccio ed intervento per affrontare le condizioni giudicate degne di intervento anche in base alle procedure previste nei Piani Comunali ed Intercomunali di Emergenza dei Comuni associati.

Le procedure previste dai piani di emergenza devono essere intraprese dai Volontari, per quanto di competenza, tramite l'organizzazione del Coordinatore e dei Capisquadra previo interessamento del Servizio Associato di Protezione Civile-AIB.

Riguardo l'attivazione del Gruppo da parte dei Sindaci dei Comuni interessati da manifestazioni di particolare rilevanza, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle circolari del Dipartimento nazionale di protezione Civile, il Comitato di Coordinamento approva, entro il mese di gennaio, l'elenco preventivo degli eventi in concerto al Responsabile del Servizio Associato, o suo sostituto/delegato, ed il Coordinatore operativo del Gruppo. Al fine di renderne possibile la redazione e la contestuale approvazione, i servizi dei comuni associati deputati all'organizzazione ed alla calendarizzazione delle manifestazioni di particolare rilevanza, dovranno comunicare al Servizio Associato l'elenco degli eventi di competenza in tempo utile per permetterne la disamina.

Entro il mese di aprile il Servizio Associato produrrà al Comitato di Coordinamento ed al Coordinatore Operativo del Gruppo il calendario delle manifestazioni, con particolare riferimento al periodo estivo, sulla base di quanto rendicontato in tempo utile dai settori dei comuni associati interessati. Entro il mese di maggio il Comitato di Coordinamento, in concerto al Responsabile del Servizio Associato ed al Coordinatore operativo del Gruppo Volontari, approverà il calendario definitivo delle Manifestazioni per le quali sarà prevista l'attivazione del Gruppo.

Oltre che su richiesta del Coordinamento Provinciale Volontari e della Regione, il Gruppo potrà essere attivato dal Sindaco del Comune Capofila e dai Sindaci dei Comuni Associati, conformemente alla normativa vigente, anche in occasione di eventi non previsti la cui rilevanza rivesta carattere di eccezionalità ed urgenza.

13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai volontari possono essere inflitte sanzioni disciplinari suddivise per gravità come di seguito:

Richiamo. Viene adottato da parte del Coordinatore operativo nei confronti del volontario che viola in maniera lieve i dettati del presente regolamento, della normativa vigente o assume un comportamento poco responsabile.

Sospensione. Viene adottata dal Sindaco del Comune Capofila per un periodo compreso tra 7 e 30 giorni, su segnalazione del Coordinatore Operativo o del Responsabile del Servizio Associato, nel caso in cui il volontario:

- si sia reso colpevole di infrazione ingiustificata al presente regolamento;

- si sia reso colpevole di grave comportamento irresponsabile;

Il periodo di sospensione sarà in funzione dell'infrazione commessa o della circostanza in disamina e sarà insindacabile. Trascorso il periodo di sospensione, il volontario sospeso è riammesso nella sua originaria qualifica posseduta. Alla terza sospensione segue automaticamente l'espulsione.

Espulsione. Adottata dal Sindaco del Comune Capofila, ufficialmente informato, nel caso in cui il volontario si renda responsabile di:

- Reiterazione di comportamenti irresponsabili;
- Condanne penali passate in giudicato per reati non colposi;
- Furti di attrezzature appartenenti alla collettività;
- Gravi violazioni del presente regolamento e delle leggi vigenti;
- Adozione e/o reiterazione di gravi comportamenti contrari al buon andamento del Gruppo Intercomunale e dei rapporti fra Volontari, addetti a mansioni specifiche, Coordinatore Operativo, Responsabile Servizio Associato e componenti il Comitato di Coordinamento;
- Adozione di gravi comportamenti tesi ad offendere o a minare i buoni rapporti fra tutte le componenti dell'organizzazione del Gruppo Intercomunale Volontari anche tramite l'utilizzo improprio dei canali di comunicazione utilizzati per l'organizzazione delle attività ordinarie nonché negli ambiti operativi di allerta ed emergenza.

Il volontario, contro il provvedimento di espulsione dal gruppo emesso nei suoi confronti, potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reintegro indirizzata al Sindaco del Comune Capofila entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di espulsione. A sua volta il Sindaco, entro il termine di 30 giorni, si pronuncerà definitivamente.

14 RIMBORSO DELLE SPESE

Il Comune rimborsa le spese di vitto e alloggio che i volontari sostengono per le attività esercitative e di emergenza, solo se preventivamente autorizzate.

In caso di interventi per conto della regione, del dipartimento nazionale di protezione civile o del Coordinamento Provinciale il Servizio Associato di Protezione Civile anticipa le spese debitamente documentate, richiedendone successivamente il rimborso all'autorità competente.

15 ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

È costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Intercomunale Volontari PC- A.I.B. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari "ALLIEVI" e quelli in periodo di prova di cui al precedente art. 5 "Ammissione al Gruppo". Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore operativo in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Nei casi previsti dal presente regolamento l'assemblea può essere convocata, in alternativa al coordinatore operativo, dal Sindaco del Comune Capofila o da suo delegato. L'assemblea è valida, in prima seduta, se composta dalla maggioranza assoluta dei volontari aderenti al gruppo. In seconda seduta l'assemblea è validamente composta in base al solo numero dei presenti e le votazioni sono valide a maggioranza semplice degli astanti. In assenza del Coordinatore operativo o del Vicecoordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune Capofila con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di motivata urgenza. Nel caso di convocazione dell'assemblea finalizzata all'elezione del Coordinatore Operativo il termine di preavviso è stabilito in 15 giorni.

L'assemblea provvede all'elezione del Coordinatore e all'approvazione dei piani o programmi annuali delle attività; formula inoltre indicazioni e proposte al Servizio Associato ed al Comitato di Coordinamento per il tramite del Coordinatore operativo.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vicecoordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal un membro del Comitato direttivo o, in alternativa, dal volontario presente più anziano di età.

La convocazione dell'Assemblea dei Volontari può avvenire per iniziativa del Sindaco del Comune Capofila,

sentito il Comitato di Coordinamento ed il Responsabile del Servizio Associato PC – A.I.B., per la trattazione di circostanze rilevanti, comunicazioni ufficiali e/o urgenti. In tal caso l'assemblea sarà presieduta dal Sindaco del Comune Capofila, responsabile del Gruppo Intercomunale Volontari, ed alla stessa potranno partecipare i membri del Comitato di Coordinamento dei Sindaci ed Assessori/Consiglieri delegati nonché il Responsabile del Servizio Associato PC–A.I.B..

Nell'ambito della gestione del Gruppo Intercomunale Volontari potranno essere svolte riunioni generiche promosse dal Coordinatore del Gruppo, dal Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile, dal Sindaco del Comune Capofila e dai Membri del Comitato di Coordinamento, partecipanti alle stesse.

16 ELEZIONI DEL COORDINATORE OPERATIVO

a) Il Coordinatore Operativo:

Il coordinatore operativo del gruppo intercomunale è individuato e nominato con decreto del Sindaco del Comune Capofila fra i tre candidati che, a mezzo di elezioni, ottengono maggiori preferenze.

Si possono candidare alle elezioni del Coordinatore Operativo tutti i volontari con diritto di voto che abbiano maturato almeno 2 anni di iscrizione al Gruppo, senza soluzione di continuità, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui all'art. 13.

Il coordinatore viene eletto dai volontari effettivi aderenti al gruppo che abbiano già superato il periodo di prova. Le elezioni si tengono nella data nell'ora e nella località indicata dal Sindaco del Comune Capofila con votazione segreta e successivo scrutinio.

La procedura di indizione dell'elezione del coordinatore operativo avviene tramite dedicata convocazione dell'assemblea dei Volontari, come disciplinato all'articolo 15 del presente regolamento.

L'aspirante coordinatore operativo presenta la sua candidatura almeno 7 giorni prima delle votazioni con documento redatto in carta semplice.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riproposto per la nomina dall'Assemblea dei Volontari per ulteriori tre anni.

17 CONVENZIONI

Il Servizio Associato di Protezione Civile-A.I.B. può dotarsi, al fine di ampliare la propria efficacia logistica-gestionale, di convenzioni con organizzazioni terze, enti, associazioni ed ogni altra struttura compatibile con le finalità e le attività del Gruppo Intercomunale e del Servizio Associato.

18 NORME FINANZIARIE PER LA GESTIONE DEL GRUPPO

Nel Bilancio del Comune Capofila sono iscritti uno o più capitoli di spesa ove vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Anche i bilanci dei Comuni associati possono prevedere capitoli di spesa in favore della gestione del Gruppo e del Servizio Associato di Protezione Civile – A.I.B.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza vengono utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

19 NORME TRANSITORIE

All'approvazione del presente regolamento la gestione del Gruppo Intercomunale è affidata, in regime provvisorio, al Responsabile del Servizio Associato ed ai Volontari delegati permanenti in carica in seguito alle dimissioni del Responsabile dei Delegati e di parte degli stessi, come deliberato in sede di Comitato di Coordinamento. Al fine di garantire il riequilibrio organizzativo del Gruppo, da tradursi in efficacia logistica ed operativa, il regime gestionale provvisorio dello stesso avrà durata entro e non oltre il 31 marzo 2019, scadenza entro la quale l'assemblea dei volontari eleggerà il Coordinatore Operativo nelle modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Il presente Regolamento è approvato dal Comitato di Coordinamento e dalle rispettive Giunte Comunali dei Comuni associati.

20 *PUBBLICITÀ E ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO*

Il presente regolamento deve essere:

- esposto in apposita bacheca presso la sede del Gruppo Intercomunale Volontari;
- pubblicato sui siti istituzionali dei comuni associati;
- trasmesso al Settore Protezione Civile Regione Liguria;
- trasmesso al Coordinamento Provinciale Volontari Savona.

Il Gruppo intercomunale è iscritto nell'elenco territoriale della Regione Liguria al n.4902 delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

21 *NORME DI RINVIO*

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altra precedente disciplina adottata dai comuni associati in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali.